



Decreto del Direttore amministrativo nr. 75 del 05/08/2021

Proponente: *Marco Chini*

Sira

Pubblicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione *integrale* (sito internet)

Visto per la pubblicazione - Il Direttore generale: Dott. Pietro Rubellini

Responsabile del procedimento: *MARCO CHINI*

Estensore: *Daniela Masini*

Struttura stabile di supporto ai RUP: Settore Provveditorato

Il Responsabile D.ssa Daniela Masini

Oggetto: *Indagine di mercato finalizzata all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., mediante utilizzo della piattaforma telematica START, di un accordo quadro, ex art 54 del D.Lgs. n. 50/2016, ad un unico operatore economico, per il servizio di supporto tecnico su CMS Plone da svolgersi in modalità telematica per la durata di quattro anni o, comunque, fino alla concorrenza dell'importo massimo previsto.*

ALLEGATI N.: 1

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Tipo Supporto</i>
Allegato 1 - Avvio indagine di mercato affidamento dei servizi di supporto tecnico su CMS Plone per la durata di quattro anni	sì	digitale

Natura dell'atto: *immediatamente eseguibile*

Trattamento dati personali: *Sì* **Numerosità degli interessati:** *1 - 1.000*

Il Direttore amministrativo

Vista la L.R. 22 giugno 2009 n° 30 e s.m.i., avente per oggetto “Nuova disciplina dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana (ARPAT);

Visto il decreto del Direttore generale n. 96 del 10.06.2021, con il quale alla sottoscritta è stato attribuito, a decorrere dal 10.06.2021, l’incarico di Direttore amministrativo dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana;

Dato atto che con decreto del Direttore generale n. 238 del 13.09.2011 è stato adottato il Regolamento di organizzazione dell’Agenzia (approvato dalla Giunta Regionale Toscana con delibera n. 796 del 19.09.2011), successivamente modificato con decreti n.1 del 04.01.2013 e n. 108 del 23.07.2013;

Visto l’“Atto di disciplina dell’organizzazione interna” approvato con decreto del Direttore generale n. 270/2011 (ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del Regolamento organizzativo dell’Agenzia), modificato ed integrato con decreti n. 87 del 18.05.2012 e n. 2 del 04.01.2013;

Rilevato che il Settore Provveditorato, come da Atto di organizzazione interna, svolge funzioni di struttura stabile di supporto dei RUP ai sensi dell’art. 31, comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., come stabilito, altresì, nel decreto del Direttore generale n. 41/2017;

Vista la richiesta di acquisto inoltrata dal Responsabile del Settore SIRA al Settore Provveditorato con la quale viene richiesto di avviare una procedura ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) D.Lgs. n. 50/2016, finalizzata all’affidamento di un accordo quadro, ex art. 54 del D.Lgs. n. 50/2016, con un unico operatore economico per la regolamentazione degli appalti attuativi successivi relativi ai servizi di supporto tecnico su CMS Plone per la durata di quattro anni o, comunque, fino alla concorrenza dell’importo massimo di Euro 32.000,00 oltre IVA

Dato atto che alla sopra citata relazione, agli atti, sono allegati rispettivamente il capitolato speciale di appalto che disciplina l’oggetto dell’appalto, le modalità di esecuzione nonché le prescrizioni contrattuali che regoleranno il rapporto contrattuale con l’affidatario, nonché il fac simile dell’Accordo Data Protection;

Visto l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., come derogato dall’art. 1 della Legge 11 settembre 2020, n 120 (conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 16 luglio 2010, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» Decreto Semplificazioni - in G.U. n. 228 del 13 settembre 2020), nonché dall’art. 51 del D.L.n. 77/2021 convertito con modifiche nella L. 108 del 29.7.2021, per le procedure indette entro il 31.12.2023;

Dato atto che la sopracitata disposizione, prevede che di norma l’aggiudicazione o l’individuazione definitiva del contraente intervenga entro due mesi dalla data di adozione dell’atto di avvio del procedimento;

Ritenuto di nominare, quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. dell’affidamento di cui trattasi, il Responsabile del SIRA, dott. Marco Chini e di nominare quale “Direttore dell’esecuzione del contratto”, ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016, Giacomo Zanobini, assegnato al SIRA, per la specificità e la competenza nella materia oggetto di acquisizione, ai sensi delle Linee Guida n. 3 di ANAC, art. 10.1, lett. b);

Tenuto conto che ARPAT, espleta le procedure di acquisto in modalità telematica, tramite l’utilizzo del sistema telematico di acquisto START (oltre che il MePa), e che il ricorso a tale modalità è consentito ai sensi dell’art. 1 Legge 24.12.2012, n. 228 che ha modificato l’art. 1, comma 450 Legge 27/12/2006, n. 296, con la seguente precisazione “...*Le altre amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 del D.Lgs. 165/2011, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a far ricorso al mercato elettronico della pubblica*

amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione della centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure...”;

Dato atto che ARPAT non dispone di un "elenco fornitori" e che quindi l'individuazione dell'operatore economico a cui affidare l'appalto non può che avvenire mediante interpello del mercato aperto a tutti i fornitori;

Considerato che, in applicazione dei principi di proporzionalità e speditezza dell'azione amministrativa, nonché di trasparenza dell'azione amministrativa, si ritiene di procedere ad affidare l'accordo quadro di cui trattasi mediante "affidamento diretto" preceduto dalla pubblicazione di un avviso aperto a tutti gli operatori economici;

Ritenuto, quindi, di avviare un'indagine di mercato finalizzata all'individuazione dell'operatore economico per l'affidamento dell'accordo quadro relativo ai servizi di supporto tecnico su CMS Plone;

Dato atto che si procederà, a tal fine, alla pubblicazione di un apposito avviso aperto a tutti gli operatori del mercato, sul profilo committente di ARPAT, unitamente al Capitolato speciale di appalto (che individua le caratteristiche della fornitura, nonché le modalità che regolano il rapporto contrattuale) e al fac-simile dell' Accordo Data Protection (allegato "1");

Considerato che la procedura, finalizzata all'affidamento diretto, si articola secondo il seguente iter:

- pubblicazione, sul "profilo committente" di ARPAT, dell'avviso di indagine di mercato;
- pubblicazione sul sistema telematico START della documentazione e ricezione delle proposte economiche (tramite la procedura di indagine di mercato);
- esame delle proposte economiche pervenute dagli operatori economici, a cura del RUP, e individuazione della migliore proposta sotto il profilo economico;
- affidamento diretto mediante utilizzo della piattaforma telematica START (ai sensi dell'art. 1, comma 450, della L. n. 296/006 e s.m.i.);
- verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e speciali dichiarati dall'affidatario;
- stipula del contratto, nella forma della scrittura privata, in modalità elettronica e con firma digitale, a seguito di riscontro positivo sui controlli;

Considerato che l'avviso è finalizzato ad un'indagine di mercato e non avvia una procedura di gara, non comporta per ARPAT alcun obbligo di affidamento e, pertanto, non ha valore vincolante per ARPAT né valore precontrattuale, né gli operatori economici potranno vantare alcuna pretesa al riguardo;

Dato atto che la valutazione delle proposte economiche presentate dagli operatori economici avverrà, a cura del RUP – Responsabile Unico del Procedimento, sulla base delle migliori condizioni economiche (prezzo complessivo, in euro IVA esclusa), e che l'affidamento sarà effettuato anche nel caso di presentazione di una sola proposta, purchè ritenuta congrua e conveniente;

Dato atto inoltre che, a seguito della valutazione delle proposte economiche pervenute ed all'individuazione dell'operatore economico a cui affidare l'appalto, ARPAT procederà, ai sensi dell'art. 1, comma 450, della L. 296/2016, all'affidamento diretto mediante utilizzo della piattaforma telematica START;

Dato atto che il valore massimo dell'accordo quadro, oggetto di affidamento, per la regolamentazione degli appalti attuativi successivi che saranno attivati di volta in volta in base alle

necessità, è quantificato in Euro 32.000,00 IVA compresa;

Preso atto che per l'espletamento del presente appalto non sono rilevabili i rischi interferenti per i quali sia necessario adottare specifiche misure di sicurezza e che, pertanto, non risulta necessario prevedere la predisposizione del DUVRI ("Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze"), ai sensi dell'art. 26, comma 3-bis del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i

Ritenuto di approvare i seguenti atti, parte integranti del presente provvedimento, tutti allegati "sub 1":

- Avviso di indagine di mercato
- Capitolato Speciale d'Appalto
- fac-simile dell' Accordo Data Protection
- fac-simile proposta economica
- scheda di rilevazione dei requisiti di capacità tecnica e professionale

Visto il decreto del Direttore generale n. 192 del 30.12.2015 avente ad oggetto "Modifica del decreto del Direttore generale n. 138 del 26.09.2013 e adozione del "Disciplinare interno in materia di gestione dei rapporti tra le strutture di ARPAT ed il Collegio dei revisori";

Visto il decreto del Direttore generale n. 192 del 30.12.2015 avente ad oggetto "Modifica del decreto del Direttore generale n. 138 del 26.09.2013 e adozione del "Disciplinare interno in materia di gestione dei rapporti tra le strutture di ARPAT ed il Collegio dei revisori";

Visto il parere positivo di regolarità contabile in esito alla corretta quantificazione ed imputazione degli effetti contabili del provvedimento sul bilancio e sul patrimonio dell'Agenzia espresso dal Responsabile del Settore Bilancio e Contabilità riportato in calce;

Visto il parere positivo di conformità alle norme vigenti, espresso dal Responsabile del Settore Affari Generali, riportato in calce;

decreta

1. di avviare, un'indagine di mercato finalizzata, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., all'individuazione dell'operatore economico al quale affidare l'accordo quadro, ex art 54 del D.Lgs. n. 50/2016, con un unico operatore economico per la regolamentazione degli appalti attuativi successivi che saranno attivati di volta in volta in base alle necessità relativamente ai servizi di supporto tecnico su CMS Plone per la durata di quattro anni o, comunque, fino alla concorrenza dell'importo massimo;
2. di quantificare il valore massimo dell'accordo quadro, oggetto di affidamento, in Euro 32.000,00 IVA compresa, dando atto che il costo derivante dagli appalti attuativi sarà per competenza ricompreso nei Bilanci economici di previsione annuale del 2021/2022-2023,2024,2025;
3. di approvare i seguenti atti della procedura (allegati sub "1"):
 - Avviso di indagine di mercato
 - Capitolato Speciale d'Appalto
 - fac-simile dell' Accordo Data Protection
 - fac-simile proposta economica
 - scheda di rilevazione dei requisiti di capacità tecnica e professionale

4. di dare atto che per l'espletamento del presente appalto non sono rilevabili i rischi interferenti per i quali sia necessario adottare specifiche misure di sicurezza e che, pertanto, non risulta necessario prevedere la predisposizione del DUVRI (“Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze”), ai sensi dell'art. 26, comma 3-bis del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., e non sussistono, di conseguenza, specifici costi della sicurezza di cui all'art. 86, comma 3 bis, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
5. di dare atto che si procederà all'indagine di mercato secondo l'iter dettagliato nella parte narrativa del presente atto;
6. di riservarsi di approvare le risultanze dell'indagine di mercato e di disporre l'affidamento all'operatore economico che sarà individuato a seguito della ricezione delle proposte economiche;
7. di dare atto che si procederà alla formalizzazione dell'affidamento, mediante utilizzo della piattaforma telematica START (ai sensi dell'art. 1, comma 450, della L. n. 296/006 e s.m.i.) e alla stipula del contratto, nella forma della scrittura privata, in modalità elettronica e con firma digitale, a seguito della verifica, con esito positivo, del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale dichiarati dalla società affidataria;
8. di nominare, per i motivi indicati nella parte narrativa del presente atto, quale "Responsabile Unico del Procedimento" ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016, il Responsabile del Settore SIRA;
9. nominare quale “Direttore dell’esecuzione del contratto”, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016, Giacomo Zanobini, assegnato al settore SIRA per la specificità e la competenza nella materia oggetto di acquisizione, ai sensi delle Linee Guida n. 3 di ANAC, art. 10.1, lett. b);
10. di dare atto che il Settore Provveditorato svolge funzioni di struttura stabile di supporto dei RUP ai sensi dell'art. 31, comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., come stabilito nel decreto del Direttore generale n. 41/2017;
11. di dichiarare il presente decreto immediatamente eseguibile, al fine di consentire, entro la data di scadenza del precedente accordo quadro, l'espletamento della procedura finalizzata alla conclusione del nuovo contratto di affidamento del servizio di cui trattasi.

Il Direttore amministrativo
Dott.ssa Paola Querci*

* “Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.”

Il Decreto è stato firmato elettronicamente da:

- Paola Querci , sostituto responsabile del settore Affari generali in data 04/08/2021
- Paola Querci , sostituto responsabile del settore Bilancio e Contabilità in data 04/08/2021
- Marco Chini , il proponente in data 04/08/2021
- Paola Querci , Direttore amministrativo in data 04/08/2021
- Marcello Mossa Verre , facente funzione del Direttore generale in data 04/08/2021

AVVISO INDAGINE DI MERCATO

finalizzata all'affidamento diretto (art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 come derogato dall'art. 1, comma 2, lett. a) della L. n. 120/2020 di conversione con modifiche del D.L. D.L. 16.7.2020, n. 76), mediante utilizzo della piattaforma telematica START, **di un accordo quadro, ex art 54 del D.Lgs. n. 50/2016, ad un unico operatore economico, per il servizio di supporto tecnico su CMS Plone da svolgersi in modalità telematica per la durata di quattro anni o, comunque, fino alla concorrenza dell'importo massimo**

ARPAT intende svolgere un'**INDAGINE DI MERCATO**, finalizzata ad individuare l'operatore economico a cui affidare un accordi quadro della durate di 4 anni o, comunque, fino alla concorrenza dell'importo massimo di Euro 32.000,00, mediante affidamento diretto sulla piattaforma telematica START.

Requisiti di ordine generale

Sono richiesti i seguenti requisiti:

- **iscrizione C.C.I.A.A** per categoria di attività inerente l'oggetto della gara ex art. 83 comma 3, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 (requisito di idoneità professionale);
- **inesistenza delle cause di esclusione** dalla partecipazione alle gare di appalto (requisito di ordine generale ex art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e previste dalla normativa in materia di contrattualistica pubblica).

Requisiti di capacità tecnico professionale

L'operatore economico deve essere in possesso del seguente requisito di capacità tecnico-professionale:

- disponibilità, per tutta la durata dell'accordo quadro di almeno **due unità di personale del profilo sistemista/consulente senior**, in possesso dei seguenti requisiti:
 1. ciascuno di loro esperienza continuativa, di almeno 4 anni, su CMS Plone e nel ruolo di sistemista/consulente senior negli ultimi 5 anni in attività che riguardano l'utilizzo, la configurazione, l'installazione, lo sviluppo su Plone e l'integrazione con altri sistemi/tecnologie;
 2. possesso, nel loro insieme, di esperienza di lavoro nelle seguenti attività / tecnologie:
 - ➔ migrazione di siti Plone (da versione 3 o precedente a versione 5);

- integrazione di Plone con RDBMS (Oracle, PostgreSQL, ecc.);
- integrazione di Plone con sistema di autenticazione basato su open Ldap e Active Directory con tecnologia crittografata (autenticazione tramite open Ldap esterno e Active Directory);
- integrazioni con i server OpenERP/Odoo
- integrazione di Plone con altri sistemi applicativi mediante webservice;
- conoscenza di sistemi Server Linux distribuzione Redhat / Centos a livello di amministratore di sistema (Nota: questo requisito può essere soddisfatto anche mettendo a disposizione un terzo tecnico che abbia solo queste competenze e che quindi sia privo di alte competenze specialistiche su Plone);
- conoscenza dei principali Database SQL, tra cui almeno Oracle o PostgreSQL.

Importo dell'appalto:

L'importo dell'accordo quadro non potrà essere superiore a complessivi euro 32.000,00, oltre IVA (costi della sicurezza zero euro)

Modalità di partecipazione

Gli operatori economici interessati devono essere iscritti all'indirizzario della piattaforma telematica START (<https://start.toscana.it>) per partecipare all'indagine di mercato.

La proposta tecnico/economica dovrà essere formulata, mediante utilizzo dei fac-simili allegati e dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico .

La proposta tecnico/economica dovrà essere inserita, a cura dell'operatore economico, sulla piattaforma telematica START entro la data di scadenza dell'indagine di mercato: ...XX/XX/XXXX....

Per ragioni di celerità del procedimento, saranno considerate irricevibili le proposte pervenute oltre tale termine.

Disciplina contrattuale

Le modalità di svolgimento della fornitura e le prescrizioni contrattuali sono previste nel capitolato speciale di appalto allegato.

Criterio di valutazione della proposta

La valutazione delle proposte tecnico/economiche avverrà, a cura del RUP, sulla base delle migliori condizioni economiche (prezzo complessivo, in euro IVA esclusa).

Modalità di affidamento

A seguito della valutazione delle proposte economiche pervenute, ARPAT procederà, ai sensi dell'art. 1, comma 450, della L. 296/2016 e s.m.i., all'affidamento diretto sulla piattaforma telematica START (<https://start.toscana.it>), all'operatore economico che avrà presentato la migliore proposta economica.

Informazioni

Resta stabilito sin d'ora che, sia il presente avviso, che la presentazione della proposta economica da parte degli operatori economici, non comportano per ARPAT alcun obbligo di affidamento del servizio di cui trattasi e gli operatori economici non potranno vantare alcuna pretesa.

Il Responsabile Unico del procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. è il Responsabile dell'U.O. Chimica II del Settore Laboratorio di Area Vasta Sud.

Il presente avviso unitamente agli allegati viene pubblicato sul profilo committente di ARPAT, <http://www.arpat.toscana.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/avvio-procedimenti> che rimanda al SITAT regionale:

[http://www301.regione.toscana.it/bancadati/SITAT/autosearch.xml?
DataDal=19/04/2016&CF=04686190481&ccnote=N.](http://www301.regione.toscana.it/bancadati/SITAT/autosearch.xml?DataDal=19/04/2016&CF=04686190481&ccnote=N)

Firenze,

La Responsabile del Settore Provveditorato

Struttura stabile di supporto ai RUP ai sensi dell'art. 31, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Dott.ssa Daniela Masini

allegati:

- CSA
- proposta economica

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

Affidamento diretto, in modalità telematica, finalizzato alla stipula di un accordo quadro con unico operatore (ex art. 54, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016) per la regolamentazione degli appalti attuativi relativi all'affidamento dei servizi di supporto tecnico su CMS Plone per la durata di quattro anni.

Importo a base di appalto: Euro 32.000,00 oltre IVA

Costi della sicurezza da DUVRI: zero Euro

CIG (Codice Identificativo Gara)

Indice generale

Art. 1 Oggetto dell'appalto.....	2
Art. 2 Descrizione dei servizi oggetto dell'appalto.....	3
Art. 3 - Modalità di esecuzione del servizio e tempi di intervento.....	3
3.1. Comunicazioni preliminari.....	3
3.2. Modalità di apertura/chiusura degli interventi.....	4
3.3. Tipologie di intervento, modalità e tempistiche.....	4
Art. 4 Durata dell'accordo quadro.....	5
Art. 5 Importo dell'accordo quadro.....	5
Art. 6 Corrispettivo d'appalto.....	6
Art. 7 Cauzione definitiva.....	6
Art. 8 Fatturazione e pagamenti (clausola ex art. 1341 Cod. Civ.).....	7
Art. 9 Periodo di prova (clausola ex art. 1341 Cod. Civ.).....	8
Art. 11 Clausola risolutiva espressa e recesso (clausola ex art. 1341 Cod. Civ.).....	10
Art. 12 Clausola anticorruzione.....	12
Art. 13 DUVRI.....	12
Art. 14 Oneri, garanzie e responsabilità civile.....	12
Art. 15 Obblighi nei confronti del personale dipendente.....	12
Art. 16 Contratto (clausola ex art. 1341 Cod. Civ.).....	13
Art. 17 Divieto di cessione del contratto. Subappalto.....	13
Art. 18 Direttore dell'esecuzione del contratto.....	13
Art. 19 Disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza.....	13
Art. 20 Trattamento dei dati personali.....	14
Art. 21 Norme di rinvio.....	15
Art. 22 Foro competente (clausola ex art. 1341 Cod. Civ.).....	15

Art. 1 Oggetto dell'appalto

Il presente appalto ha per oggetto la stipula di un accordo quadro con un unico operatore economico (ex art. 54 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016) della durata di quattro (4) anni, per il

servizio di supporto tecnico su CMS Plone ed altre tecnologie open source ad esso correlate, presso la Direzione di ARPAT, attualmente posta in Via Nicola Porpora 22 - 50144 Firenze.

La durata di ogni intervento sarà scalata dal monte orario complessivo, fino ad esaurimento dell'importo massimo dell'accordo quadro oppure fino a scadenza del periodo di validità del contratto.

E' previsto un monte ore **massimo di 616 ore nei quattro (4) anni di durata del contratto**.

Art. 2 Descrizione dei servizi oggetto dell'appalto

L'appalto prevede lo svolgimento, da parte dell'affidatario, di interventi di supporto specialistico al personale tecnico di ARPAT sui CMS Plone in uso in ARPAT. Si tratta di sito web istituzionale, intranet, di un'applicazione per la gestione dei decreti, alcuni siti tematici. Le versioni di Plone in uso sono: 3.x, 4.x, 5.x e successive.

I sistemi Plone sono installati su sistema operativo Centos 5.1 o superiore e piattaforma di virtualizzazione VMware Enterprise Vsphere 5 o superiore. Sono previste le seguenti tipologie di intervento:

- supporto all'implementazione, uso, aggiornamento, personalizzazione, amministrazione,
- sviluppo di Plone e suoi componenti;
- scalabilità con tecniche di load balancing (sono già in uso, su alcune installazioni, tecniche basate su Varnish);
- risoluzione dei malfunzionamenti;
- integrazione con altre tecnologie quali RDBMS Oracle e PostgreSQL, sistema di autenticazione basato su Active Directory, open Idap con tecnologia crittografata, OpenERP, Odoo, samba, posta elettronica, interfacce API/REST, container Docker.

Gli interventi saranno richiesti da ARPAT in base alle proprie necessità.

Art. 3 - Modalità di esecuzione del servizio e tempi di intervento

3.1. Comunicazioni preliminari

Prima dell'inizio del contratto di supporto:

a) L'affidatario:

- comunicherà l'indirizzo e-mail al quale inoltrare le richieste di intervento e il numero telefonico che sarà utilizzato per l'espletamento del servizio.

b) ARPAT:

- fornirà all'affidatario l'elenco del personale interno autorizzato a richiedere gli interventi, con i rispettivi indirizzi di posta elettronica e numeri telefonici email e telefono.

3.2. Modalità di apertura/chiusura degli interventi

Le richieste di intervento saranno effettuate per posta elettronica all'apposito indirizzo email comunicato dall'affidatario.

I servizi per accettare le richieste dovranno essere attivi almeno in orario di ufficio (dalle ore 9:00 alle ore 18:00).

Per le attività di supporto descritte nell'art. 2 ("Caratteristiche e descrizione del servizio"), l'affidatario è tenuto a garantire il servizio on site o in remoto, in funzione di quanto di volta in volta richiesto da ARPAT. Gli interventi di emergenza saranno effettuati se possibile, in remoto, ed ove necessario on site.

Ciascun intervento dovrà essere documentato mediante la stesura di un rapporto di intervento, nel quale saranno riportate le seguenti informazioni:

- tipologia dell'intervento (come da successivo art. 3.3: programmati on site; programmati in remoto, emergenza in remoto, emergenza on site);
- durata dell'intervento eseguito (ove si terrà conto della durata minima delle singole tipologie di intervento, indicate al successivo art. 3.3);
- dettagli sull'attività svolta;
- nome del tecnico che ha svolto l'intervento.

3.3. Tipologie di intervento, modalità e tempistiche

Sono previste le seguenti tipologie di intervento e tempistiche:

a) Interventi di emergenza in remoto (durata minima 30 minuti):

- entro il giorno lavorativo successivo a quello in cui è stata effettuata la segnalazione, dal lunedì al venerdì, in orario ufficio (dalle ore 9:00 alle ore 18:00), l'affidatario dovrà intervenire tramite l'accesso remoto e/o telefono per identificare il tipo di guasto ed effettuare l'intervento risolutivo, che dovrà avvenire secondo modalità da concordare e condividere con il personale di ARPAT.

b) Interventi di emergenza on site (durata minima 3 ore):

- entro il giorno lavorativo successivo a quello in cui è stata effettuata la segnalazione, dal lunedì al venerdì, in orario ufficio (dalle ore 9:00 alle ore 18:00), l'affidatario dovrà intervenire on site presso la Direzione di ARPAT (Via Nicola Porpora, 22 – 50144 Firenze), per identificare il tipo di guasto e pianificare l'intervento risolutivo, che dovrà avvenire secondo modalità da concordare e condividere con il personale di ARPAT.

c) Interventi programmati in remoto (durata minima 30 minuti):

entro due settimane (14 giorni naturali e consecutivi) dalla richiesta, da effettuarsi in una data concordata con il personale di ARPAT individuato per l'esecuzione del contratto. Questi interventi dovranno essere effettuati in remoto e/o per telefono.

d) Interventi programmati on site (durata minima 3 ore):

- entro due settimane (14 giorni naturali e consecutivi) dalla richiesta, da effettuarsi in una data concordata con il personale di ARPAT individuato per l'esecuzione del contratto. Questi interventi dovranno essere effettuati on site presso la Direzione di ARPAT (Via Nicola Porpora, 22 – 50144 Firenze).

I suddetti servizi saranno erogati “a intervento” per un numero presunto di ore, nell'arco della vigenza contrattuale (4 anni), come di seguito specificato:

- interventi di emergenza on site: 48 ore;
- interventi di emergenza in remoto: 48 ore;
- interventi programmati on site: 80 ore;
- interventi programmati in remoto di 440 ore.

La durata degli interventi sopra indicati è meramente presunta e sarà utilizzata esclusivamente per selezionare l'offerta più bassa, riservandosi, ARPAT, di richiedere il numero, inferiore o maggiore, concretamente rispondente alle proprie necessità, senza che l'affidatario possa pretendere al riguardo indennizzi o quant'altro, nei limiti dell'importo contrattuale.

Art. 4 Durata dell'accordo quadro

L'accordo quadro avrà la durata presunta di quattro (4) anni a decorrere dalla data indicata nel contratto o, comunque, fino alla concorrenza dell'importo massimo di Euro 32.000,00 oltre IVA.

Art. 5 Importo dell'accordo quadro

L'importo dell'accordo quadro è di Euro 32.000,00 IVA esclusa, di cui ZERO Euro per i costi relativi alla sicurezza.

Tale importo ha il solo fine di quantificare un fabbisogno presunto nell'arco temporale di quattro (4) anni e non è in alcun modo impegnativo e vincolante per ARPAT, costituendo l'accordo quadro unicamente il documento base per la regolamentazione e l'affidamento dei successivi appalti attuativi.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto svolgerà l'attività di verifica della corretta esecuzione dell'appalto e gli ulteriori adempimenti ivi previsti.

Art. 6 Corrispettivo d'appalto

Il corrispettivo di appalto sarà erogato in riferimento agli interventi richiesti ed espletati sia "in remoto" che "on site", in applicazione dei prezzi orari offerti in gara.

Il numero delle ore effettive per l'espletamento delle attività di cui al presente Capitolato, deriverà, comunque, dal rapporto tra l'importo massimo del contratto (Euro 32.000,00 oltre IVA) e il prezzo orario offerto dall'affidatario, che avrà presentato l'offerta economica con il minor prezzo.

Il termine di pagamento del corrispettivo è stabilito in 30 giorni dalla data della verifica di regolare esecuzione con esito positivo da parte del DEC (Direttore esecuzione del contratto) nominato da ARPAT.

La verifica di conformità dovrà essere effettuata entro 15 giorni dalla prestazione del servizio.

In ogni caso il pagamento avverrà dietro presentazione di regolare fattura.

La fatturazione sarà effettuata a seguito della prestazione espletata a cadenza bimestrale posticipata.

Si fa presente che:

- il tempo da considerare ai fini del pagamento dei corrispettivi è esclusivamente quello effettivamente utilizzato per lo svolgimento dei servizi di cui al presente Capitolato e dal computo sono, pertanto, esclusi i tempi per eventuali spostamenti del personale della società aggiudicataria;
- il corrispettivo è da considerarsi onnicomprensivo di qualsiasi spesa sostenuta dalla società aggiudicataria e dal suo personale (come a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: viaggio, vitto, alloggio, etc. etc.).

Art. 7 Cauzione definitiva

L'affidatario sarà tenuto, nella fase di perfezionamento del contratto, a costituire, a garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti, una cauazione definitiva da calcolarsi nella misura del 10% dell'importo contrattuale, salvo la riduzione del 50% ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs 50/2016.

La cauazione dovrà essere costituita con la prestazione di apposita garanzia fidejussoria a prima richiesta rilasciata da un istituto di credito o da altre primarie imprese di assicurazioni.

In caso di ATI la polizza dovrà essere intestata alla società capogruppo, in qualità di mandataria del raggruppamento, e dovranno essere espressamente indicate tutte le ditte facenti parte dell'ATI.

Dette fideiussioni devono chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere la clausola cosiddetta di "pagamento a

semplice richiesta" prevedendo espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale.

Con tale clausola il fideiussore si obbliga, su semplice richiesta di ARPAT ad effettuare entro 15 giorni, il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione del soggetto affidatario ovvero di terzi aventi causa.

L'istituto fideiussore resta obbligato in solido con la società fino al ricevimento di lettera liberatoria o restituzione della cauzione da parte di ARPAT.

In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'affidatario, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che ARPAT ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'affidatario dovrà provvedere al reintegro della stessa, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da ARPAT. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo ARPAT ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.

La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente soltanto a conclusione di tale rapporto e dopo che sia stato accertato il regolare adempimento degli obblighi contrattuali (certificato di verifica di conformità finale).

In caso di risoluzione del contratto l'affidatario incorre nella perdita del deposito cauzionale ed è esclusa la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni, fatta salva la rifusione del maggior danno in caso di deposito insufficiente alla copertura integrale dello stesso.

Art. 8 Fatturazione e pagamenti (clausola ex art. 1341 Cod. Civ.)

ARPAT può ricevere esclusivamente fatture trasmesse in forma elettronica secondo il formato previsto dal DM n. 55/2013.

Le fatture dovranno essere intestate a: "ARPAT Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana, Via Nicola Porpora n° 22, 50144 Firenze - P.IVA 04686190481".

Il Codice Univoco Ufficio per la fatturazione elettronica è: UFNBJI.

Le fatture dovranno essere inviate al citato indirizzo/trasmesse tramite SDI e riportare il numero CIG.

I corrispettivi dovuti saranno soggetti a ritenuta dello 0,50% ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016.

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato mediante bonifico bancario entro il termine stabilito in 30 giorni dalla data della verifica di conformità con esito positivo del servizio. In ogni caso il pagamento avverrà dietro presentazione di regolare fattura.

ARPAT procederà ai pagamenti solo a seguito di apposita verifica, mediante acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell'affidatario.

A seguito delle novità normative introdotte dal D.L. 24.04.2017 n. 50, ARPAT è inclusa fra i soggetti che applicano il regime della scissione dei pagamenti (split payment) per le operazioni per le quali è emessa fattura.

Pertanto le fatture elettroniche dovranno recare nel campo 2.2.2.7 <EsigibilitàIVA> il valore S "scissione pagamenti".

Art. 9 Periodo di prova (clausola ex art. 1341 Cod. Civ.)

I primi sei mesi d'espletamento del servizio saranno considerati quale periodo di prova, durante il quale ARPAT avrà facoltà di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1453 C.C.) in caso di valutazione negativa motivata, formulata entro i 30 giorni successivi alla data di scadenza del semestre.

L'esito negativo del periodo di prova si verifica al ricorrere delle seguenti condizioni:

- una fattispecie di mancato rispetto dei termini previsti per gli interventi di emergenza di cui all'art. 3 (paragr. 3 "Tipologie di intervento, modalità e tempistiche") di cui al presente CSA;
- due fattispecie di mancato rispetto dei termini previsti per gli interventi programmati di cui all'art. 3 (paragr. 3 "Tipologie di intervento, modalità e tempistiche") di cui al presente CSA;
- una fattispecie di non corretta esecuzione del servizio che, come previsto dal successivo art. 10 del presente CSA, comporti l'applicazione di una penale di Euro 250,00;
- una fattispecie di grave inadempienza che abbia determinato interruzione di attività e/o perdita di dati e, come previsto dal successivo art. 9 del presente CSA, comporti l'applicazione di una penale di Euro 2.000,00.

In caso di esito negativo della prova all'affidatario non verrà riconosciuto nessun corrispettivo.

Art. 10 - Penali

A garanzia del corretto svolgimento del servizio ARPAT ha facoltà di applicare le seguenti penali:

- in caso di mancato rispetto dei termini previsti per gli interventi di emergenza di cui all'art. 3 (paragr. 3 "Tipologie di intervento, modalità e tempistiche") di cui al presente CSA: Euro 300,00 per ogni episodio, oltre ad Euro 250,00 per ogni giorno di ritardo;

- in caso di mancato rispetto dei termini previsti per gli interventi programmati di cui all'art. 3 (paragr. 3 "Tipologie di intervento, modalità e tempistiche") di cui al presente CSA: Euro 100,00 per ogni episodio;
- in caso di non corretta esecuzione del servizio Euro 250,00 per ogni episodio;
- per ogni grave inadempienza che abbia determinato interruzione di attività e/o perdita di dati Euro 2.000,00.

Tali importi andranno a valere sul primo corrispettivo utile, fatta salva la possibilità di rivalersi sulla cauzione.

Per poter dare corso all'applicazione delle penali di cui sopra il Direttore dell'esecuzione del contratto dovrà contestare alla società aggiudicataria il mancato rispetto dei termini di intervento o ripristino e/o la sua scorretta esecuzione con apposita nota da inviarsi entro 10 giorni lavorativi decorrenti dalla scadenza del termine utile per effettuare l'intervento od il ripristino e/o dalla data di sua effettuazione.

Tale contestazione sarà inviata alla società aggiudicataria tramite PEC e, per conoscenza, al Settore Provveditorato di ARPAT.

Qualora la società aggiudicataria inadempiente ritenga di poter presentare le proprie deduzioni in relazione alla contestazione ricevuta, dovrà farlo a mezzo PEC (arp.at.protocollo@postacert.toscana.it) entro il termine perentorio di 10 giorni lavorativi decorrenti dalla ricezione della contestazione stessa. A seguito delle controdeduzione della società aggiudicataria, il Direttore dell'esecuzione rimette al Responsabile Unico del Procedimento le valutazioni conclusive. Se il RUP ritiene le deduzioni, pervenute entro il citato termine perentorio, fondate ed accoglibili, comunica alla società aggiudicataria e al Settore Provveditorato di ARPAT la rinuncia all'applicazione della penale; diversamente comunica ai destinatari di cui sopra l'applicazione della penale, con richiesta di emissione di nota di credito sulla prima fattura non pagata, a partire dalla più datata.

Al fine di consentire comunque l'effettuazione dell'intervento di emergenza di cui al punto 3.3 dell'art. 3 una volta decorsi i termini previsti per la risoluzione, anche senza previa contestazione del mancato rispetto dei termini pattuiti nelle modalità di cui al presente articolo, **ARPAT ha il diritto di rivolgersi al libero mercato**, in caso di grave compromissione della funzionalità e sicurezza, e richiedere di intervenire, in luogo dell'affidatario inadempiente, ad altra società liberamente individuabile, fatta salva il risarcimento degli ulteriori danni conseguenti.

Il maggior costo di tale intervento verrà rimesso a carico dell'affidatario, a prescindere dall'eventuale applicazione della penale, a valere sulla prima fattura non pagata a partire da quella più datata.

Nel caso in cui si contravvengano le norme sul trattamento dei dati personali di cui all'art. 20 per cui il Responsabile agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni del Titolare oppure adottati misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento risponde del

danno causato agli “interessati”. In tal caso, il Titolare potrà risolvere il contratto, salvo il risarcimento del maggior danno.

Art. 11 Clausola risolutiva espressa e recesso (clausola ex art. 1341 Cod. Civ.)

Il contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, con provvedimento motivato di ARPAT, nel caso in cui si verificano, da parte dell'affidatario, inadempimenti delle obbligazioni di cui all'art. 1 del presente Capitolato.

In conformità al disposto di cui all'art. 1456 del Codice Civile (“Clausola risolutiva espressa”) il contratto potrà, altresì, essere risolto, con provvedimento motivato di ARPAT, nei seguenti casi:

- qualora le transazioni relative al presente appalto, in qualunque modo accertate, siano eseguite senza avvalersi di banche o Poste Italiane S.p.A., ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010;
- in caso di cessazione dell'attività oppure in caso di fallimento, di stati di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'affidatario, o prosegua la propria attività sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o un commissario che agisce per conto dei suoi creditori, oppure entri in liquidazione;
- allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l'esecuzione del contratto;
- allorché sia stata pronunciata una sentenza definitiva per un reato che riguardi il comportamento professionale del fornitore, ivi compresa la violazione di diritti di brevetto;
- qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura;
- in caso di cessione del contratto;
- ai sensi dell'art. 1, comma 13 del D.L. 6/07/2012, n. 95, convertito con modifiche dell'art. 1, comma 153, della L. n. 228/2012, nel caso in cui le convenzioni stipulate da Consip S.p.A., successivamente alla stipula del contratto di cui al presente appalto, siano migliorative e l'affidatario non acconsenta a una modifica delle condizioni economiche, fermo restando il suo diritto al pagamento delle prestazioni già rese;
- nel caso in cui l'importo delle penali applicate da ARPAT superi il 10% dell'ammontare netto contrattuale;
- in caso di mancato ripristino del servizio che comporti di doversi rivolgere al libero mercato per oltre 3 episodi;
- nel caso in cui si verificano inadempimenti delle obbligazioni di cui all'art. 2 del presente Capitolato, ai sensi dell'art. 12, nei periodi di riferimento di seguito indicati:

Periodo	Inadempienze
Entro il primo anno di durata del servizio	Inadempienze che abbiamo comportato l'applicazione di penali per un ammontare non inferiore a Euro 2.000,00
Entro due anni di durata del servizio	Inadempienze che abbiamo comportato l'applicazione di penali per un ammontare non inferiore a Euro 3.000.00
Entro tre anni di durata del servizio	Inadempienze che abbiamo comportato l'applicazione di penali per un ammontare non inferiore a Euro 4.000,00

Qualora l'ammontare delle penali risultasse superiore all'1% dell'importo a base di appalto, saranno applicate le Linee Guida n. 6 di ANAC, parte IV. Paragrafo 4.1 lett. c) (i provvedimenti di applicazione delle penali di importo superiore, singolarmente o cumulativamente con riferimento al medesimo contratto, all'1% dell'importo del contratto).

Si applicano gli artt. da 135 a 139 del D.Lgs. 50/2016 (risoluzione per reati accertati e per gravi inadempimenti, irregolarità e ritardi e relativi adempimenti successivi).

In tutti i casi previsti nella normativa citata il Responsabile Unico del Procedimento di ARPAT, in coordinamento con il Direttore dell'esecuzione del contratto, provvede ad istruire motivata e documentata proposta di risoluzione, anche parziale, del contratto in essere.

In caso di risoluzione del contratto per una delle suindicate cause, ARPAT si riserva di chiedere il risarcimento del maggior danno, nessuno escluso, per l'affidamento a terzi del servizio ecc..

Nessun indennizzo è dovuto alla società aggiudicataria inadempiente.

L'esecuzione in danno non esime la società aggiudicataria dalla responsabilità civile e penale in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Il termine anticipato risultante dalla risoluzione del contratto annullerà le reciproche obbligazioni.

ARPAT, oltre che nei casi previsti dall'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016, può recedere dal contratto (clausola ex art. 1341 del Codice Civile):

- qualora nei suoi servizi intervengano trasformazioni di natura tecnico-organizzative rilevanti ai fini e agli scopi della fornitura e del servizio appaltato. Fermo restando il pagamento delle prestazioni già rese, nessun indennizzo sarà dovuto all'affidatario;
- per motivi di interesse pubblico, che saranno specificamente motivati nel provvedimento di recesso dal contratto, previa dichiarazione da comunicare all'affidatario.

Art. 12 Clausola anticorruzione

Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del Decreto legislativo 30

marzo 2001 n. 165”, l'affidatario si impegna, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dalle seguenti disposizioni, per quanto compatibili, reperibili sul sito di ARPAT: <http://www.arpat.toscana.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/piano-triennale-per-la-prevenzione-della-corruzione>:

- decreto del Direttore generale di ARPAT n. 50/2021 avente d oggetto “Approvazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2022-2023”,
- decreto del Direttore generale di ARPAT n. 33/2021 “Approvazione del codice di comportamento di ARPAT”.

La violazione degli obblighi previsti dai suddetti atti è causa di risoluzione di diritto del contratto.

Art. 13 DUVRI

ARPAT ai sensi dell'art. 26 D.Lgs 81/2008 non è tenuta alla stesura del DUVRI trattandosi di attività di natura intellettuale.

Art. 14 Oneri, garanzie e responsabilità civile

Tutti gli eventuali oneri di qualsiasi natura inerenti alla stipula e relativa esecuzione del contratto sono a carico dell'affidatario, che assumerà, altresì, tutti i rischi derivanti da infortuni o da responsabilità verso terzi.

Art. 15 Obblighi nei confronti del personale dipendente

L' affidatario si assume ogni responsabilità civile nei confronti di terzi a qualunque titolo e causa inerente e conseguente all'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto. Sarà obbligo dell'affidatario adottare nell'esecuzione del servizio, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità dei terzi, nonché per evitare danni a persone e cose, restando comunque responsabile.

L'affidatario, inoltre, è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi verso i propri dipendenti risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti di materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

Art. 16 Contratto (clausola ex art. 1341 Cod. Civ.)

Il contratto verrà stipulato, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente nella stipula di una “Richiesta di offerta - RdO” nel Mercato elettronico delle PA (MepA) di Consip S.p.A..

Ai fini della citata stipula, l'imposta di bollo (Euro 16,000) sarà assolta in modo virtuale da ARPAT, giusta autorizzazione dell'Ufficio Territoriale di Firenze prot. n. 61558 del 14.07.2016,

ma è, comunque, posta a carico dell'affidatario, il quale, pertanto, dovrà rimborsarla con le modalità che saranno successivamente indicate.

Art. 17 Divieto di cessione del contratto. Subappalto

L'affidatario non potrà subappaltare, nemmeno in parte, il servizio oggetto del presente appalto, né cedere, per nessun motivo, il contratto relativo, senza il consenso scritto di ARPAT.

La cessione ed il subappalto non autorizzati possono costituire motivo di risoluzione del contratto.

Art. 18 Direttore dell'esecuzione del contratto

ARPAT nominerà un Direttore dell'Esecuzione ai sensi dell'art. 111 del D.Lgs. n. 50/2016, cui viene affidata la responsabilità della gestione del contratto.

Il Direttore dell'esecuzione ha il controllo periodico della regolarità della prestazione svolta. Agirà con funzioni di controllo e vigilanza per le proprie competenze, circa la vigilanza sull'esecuzione dell'appalto e curerà la gestione del rapporto contrattuale, verificando che le attività dell'affidatario siano conformi a quanto stabilito e perfezionato con il contratto.

Art. 19 Disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza

In materia di sicurezza l'affidatario si impegna a rispettare i seguenti obblighi:

- obbligo di rispettare gli adempimenti conseguenti alla applicazione della normativa per la sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs. 81/08;
- garantire al proprio personale addetto allo svolgimento delle attività oggetto del contratto le tutele previste dalla normativa in materia di sicurezza e salute durante il lavoro con particolare riferimento alle attività di formazione, informazione e addestramento secondo le disposizioni di cui accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011 e successivi indirizzi applicativi e di sorveglianza sanitaria, accertamenti sanitari preventivi e periodici a cura del medico competente;
- gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto.

L'affidatario dovrà garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi con scrupolosa osservanza delle norme di sicurezza in vigore. ARPAT è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere al personale dell'affidatario nell'esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto stesso.

L'affidatario risponderà pienamente per danni a persone e/o cose che potessero derivare dall'espletamento delle prestazioni ed imputabili ad essa o ai suoi dipendenti e dei quali danni

fosse chiamata a rispondere all'Agenzia che fin d'ora si intende sollevata ed indenne da ogni pretesa.

Art. 20 Trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali (Reg. UE n. 2016/679, di seguito "GDPR", nonché D.Lgs. 196/2003 da ultimo novellato dal D.Lgs. 101/2018, di seguito "codice privacy") ed in relazione alle operazioni che vengono eseguite per lo svolgimento delle attività previste dal contratto, ARPAT, in qualità di titolare, nomina l'affidatario Responsabile del trattamento, ai sensi dell'articolo 28 del GDPR, **(Allegato fac-simile dell'Accordo Data Protection Agreement)**.

L'affidatario è tenuto a fornire garanzie sufficienti, in particolare in termini di conoscenze specialistiche, affidabilità e risorse, per attuare misure tecniche e organizzative che soddisfino i requisiti normativi sanciti dal GDPR, dal Codice Privacy e da qualsiasi altra norma connessa inerente al trattamento dei dati personali, comprese le misure di sicurezza del trattamento, per garantire la riservatezza e la protezione dei diritti degli interessati.

L'affidatario è tenuto ad assicurare e far assicurare ai propri dipendenti, collaboratori e responsabili ulteriori, la riservatezza e il corretto trattamento delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi, dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione.

L'affidatario deve mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio.

Sarà obbligo di ARPAT vigilare durante tutta la durata del contratto sul rispetto degli obblighi previsti dalle presenti istruzioni e dal Regolamento UE sulla protezione dei dati da parte dell'affidatario.

Art. 21 Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato si fa rinvio al D.Lgs. n. 50/2016, alla L.R. Toscana n. 38/2007 e s.m.i., nonché alle disposizioni del Codice Civile in materia.

Art. 22 Foro competente (clausola ex art. 1341 Cod. Civ.)

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere fra le parti in ordine all'esecuzione del contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Firenze.

Allegato:

- fac-simile "Accordo Data Protection Agreement"

ARPAT - DIREZIONE AMMINISTRATIVA - Settore Affari generali

Via Porpora, 22 - 50144 - Firenze

N. Prot: Vedi segnatura informatica cl.: **DV.10.01.05/1960** del a mezzo: PEC

Accordo Data Protection fra Titolare, Responsabile (Data Protection Agreement)

TRA

ARPAT, con sede legale in Firenze via Nicola Porpora, 22, nella persona del suo legale rappresentante Direttore Generale

E

Ditta, con sede legale in via _____, nella persona del suo legale rappresentante.....

Titolare e Responsabile verranno in seguito entrambi indicati congiuntamente "le Parti".

ART. 1 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali (Reg. UE n. 2016/679, di seguito "GDPR", nonché D. Lgs. 196/2003 da ultimo novellato dal D. Lgs. 101/2018, di seguito "Codice Privacy") ed in relazione alle operazioni che vengono eseguite per lo svolgimento delle attività previste dal contrattocon ARPAT, in qualità di Titolare, nomina *ditta* Responsabile del trattamento, ai sensi dell'articolo 28 GDPR.

I trattamenti affidati dal Titolare al Responsabile riguardano:

supporto all'implementazione, uso, aggiornamento, personalizzazione, amministrazione, sviluppo di Plone e suoi componenti;

scalabilità con tecniche di load balancing (sono già in uso, su alcune installazioni, tecniche basate su Varnish);

risoluzione dei malfunzionamenti;

integrazione con altre tecnologie quali RDBMS Oracle e PostgreSQL, sistema di autenticazione basato su Active Directory, open ldap con tecnologia crittografata, Openerp, Odoo, samba, posta elettronica, interfacce API/REST, container Docker.

Il servizio è svolto on site o in remoto, in funzione di quanto di volta in volta richiesto da ARPAT:

La tipologia di dati trattati che sono presenti: dati comuni (anagrafici e di contatto, partita IVA/codice fiscale, IBAN, indirizzi IP, credenziali di accesso ai servizi)

dati particolari: dati sanitari, appartenenza sindacale

dati giudiziari: condanne penali, reati, misure di sicurezza

Le categorie degli interessati:

- a) personale di ARPAT;
- b) personale di enti pubblici, imprese e altri soggetti con i quali ARPAT si relaziona nello svolgimento del trattamento in questione;
- c) cittadini con i quali ARPAT si relaziona nello svolgimento del trattamento in questione;
- d) soggetti che a vario titolo prestano servizio o attività per conto di ARPAT o nelle strutture di ARPAT, con i quali ARPAT si relaziona nello svolgimento del trattamento in questione.

La numerosità degli interessati oltre 10.000.000

I trattamenti effettuati per conto del Titolare dal Responsabile cesseranno al completamento del contratto ovvero in caso di sua risoluzione, per qualsiasi altro motivo.

Se una disposizione del presente articolo è o diventa invalida o inapplicabile, la validità e l'applicabilità delle altre disposizioni del medesimo rimangono inalterate. In questo caso, Titolare e Responsabile concordano di adottare una disposizione che corrisponda al meglio allo scopo previsto nella disposizione non valida o agli interessi comuni.

Ditta , in quanto Responsabile, fornisce garanzie sufficienti, in particolare in termini di conoscenze specialistiche, affidabilità e risorse, per attuare misure tecniche e organizzative che soddisfino i requisiti normativi sanciti dal GDPR, dal Codice Privacy e da qualsiasi altra norma connessa inerente al trattamento dei dati personali, comprese le misure di sicurezza del trattamento, per garantire la riservatezza e la protezione dei diritti degli interessati.

Ditta , in quanto Responsabile, è tenuto ad assicurare e far assicurare ai propri dipendenti, collaboratori e responsabili ulteriori, la riservatezza ed il corretto trattamento delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi, dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione.

In tal senso il responsabile, si impegna a consegnare, su richiesta, al Titolare e al DPO di ARPAT il proprio disciplinare di comportamento degli autorizzati e degli altri dipendenti coinvolti in modo diretto o indiretto nella esecuzione dei trattamenti svolti per conto del Titolare e delle istruzioni impartite agli autorizzati nei loro relativi ruoli.

In particolare, ai sensi dell'art. 28 GDPR, Ditta si impegna a:

1. adottare e mantenere aggiornato un proprio registro dei trattamenti, trasmettendolo al titolare per le verifiche dovute, entro 30 giorni dalla firma del contratto;
2. non mettere in atto, per nessun motivo, trattamenti di dati diversi da quelli autorizzati dal Titolare oggetto del presente contratto e presenti, se sia adottato, nel registro dei trattamenti. In tal senso renderà accessibile al Titolare il registro dei trattamenti, attivati per effetto del contratto, consentendo operazioni di consultazione, approvazione e diniego in relazione a singoli o gruppi di trattamenti;
3. fornire per iscritto agli autorizzati al trattamento le necessarie istruzioni in tema;
4. nominare gli autorizzati che svolgono le funzioni di "amministratore di sistema", ai sensi dei provvedimenti del Garante italiano per la protezione dei dati personali del 27/11/2008 e del 25/6/2009, conservando i relativi estremi identificativi, definendo gli ambiti di operatività ai medesimi consentiti e comunicandone al titolare l'elenco nominativo con i relativi ambiti di operatività;
5. collaborare alla eventuale redazione di DPIA su trattamenti affidati alla sua responsabilità dal Titolare;
6. predisporre e trasmettere, su richiesta del Titolare e comunque ogni qualvolta ciò appaia necessario, al Titolare ARPAT - una relazione in merito agli adempimenti eseguiti e alle misure di sicurezza adottate al fine di renderle e mantenerle sempre adeguate ed aggiornate rispetto alla evoluzione delle minacce e sulla base dei riscontri derivanti dalla registrazione continua e puntuale degli incidenti eventualmente occorsi;
7. assistere e garantire il titolare del trattamento nell'evasione delle richieste e del rispetto dei tempi previsti, nei rapporti con l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali;
8. assistere il Titolare al fine di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati ai sensi degli artt. 15 a 22 del Regolamento UE; qualora gli interessati esercitino tale diritto verso il Responsabile, quest'ultimo è tenuto ad inoltrare tempestivamente e comunque nel più breve tempo possibile, le istanze al Titolare, supportando quest'ultimo al fine di fornire adeguato riscontro agli interessati nei tempi prescritti;
9. assistere ed assicurare la piena, fattiva e puntuale collaborazione al titolare del trattamento, ed in particolare al Security IT Manager del Titolare se nominato, nel garantire il rispetto degli

obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del GDPR, tenendo conto della natura del trattamento, della tipologia di dati trattati, delle categorie e numerosità degli interessati;

10. garantire al Titolare, su richiesta, l'accesso e la disponibilità permanente ai dati, su formati e strumenti di uso comune che ne garantiscano la fruizione da parte del titolare, consentendo in tal modo la piena continuità dei servizi oggetto del presente appalto e in modo che mai si configuri una situazione di lock in. Il Titolare deve essere sempre messo in condizione di poter garantire la continuità del servizio;

11. Tenuto conto della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, il Responsabile del trattamento deve mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio e per garantire il rispetto degli obblighi di cui all'art. 32 del Regolamento UE. Tali misure comprendono tra le altre, se del caso:

- a. la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
- b. la capacità di assicurare, su base permanente, la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi che trattano i dati personali;
- c. la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati in caso di incidente fisico o tecnico;
- d. una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento;

A tal fine si impegna:

1. ad assistere ed assicurare la piena, fattiva e puntuale collaborazione al titolare del trattamento, ed in particolare al Security IT Manager del Titolare.
2. A restituire tutti i dati personali di pertinenza del Titolare, dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento, cancellando le copie esistenti in proprio possesso, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati. In tal senso entro 120 giorni dalla firma del **contratto/convenzione Ditta** e il responsabile del contratto per il Titolare, concordano modalità, tempi e forme idonee a garantire il non preconstituirsi di situazioni di lock in, inteso come la diminuzione o perdita della possibilità da parte del Titolare di garantire i servizi, senza ricorrere forzatamente al soggetto Responsabile, e di gestire agevolmente, in modo sicuro e con tempi ragionevoli, la chiusura del contratto e l'eventuale subentro di un nuovo contraente o la gestione in autonomia in toto o in parte dei servizi. Tale accordo documentato viene messo a disposizione del Titolare e del DPO di ARPAT.

Il Responsabile informa tempestivamente e, in ogni caso senza ingiustificato ritardo dall'avvenuta conoscenza, il Titolare di ogni violazione di dati personali (cd. data breach); tale notifica è accompagnata da ogni documentazione utile, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE, per permettere al Titolare del trattamento, ove ritenuto necessario, di notificare questa violazione all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, entro il termine di 72 ore da quanto il Titolare ne viene a conoscenza; nel caso in cui il Titolare debba

fornire informazioni aggiuntive all'Autorità di controllo, il Responsabile supporterà il Titolare nella misura in cui le informazioni richieste e/o necessarie per l'Autorità di controllo siano esclusivamente in possesso del Responsabile e/o di suoi sub-Responsabili;

Sarà obbligo del Titolare del trattamento vigilare durante tutta la durata del trattamento, sul rispetto degli obblighi previsti dalle presenti istruzioni e dal Regolamento UE sulla protezione dei dati da parte del Responsabile del trattamento, nonché a supervisionare l'attività di trattamento dei dati personali effettuando, tramite il proprio security manager e di altre professionalità da lui stesso individuate di volta in volta, audit, ispezioni e verifiche periodiche sull'attività posta in essere dal Responsabile. A tal fine il Responsabile del trattamento metterà a disposizione, su richiesta del titolare del trattamento, tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi derivanti dal regolamento UE, agevolando il contributo alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato, ivi compresa, se necessario, l'attività di monitoraggio e controllo da parte del DPO e del Security IT Manager, sulle misure di sicurezza attuate e sulla loro efficacia fornendo tutta la documentazione che sarà richiesta e collaborando attivamente alle attività di rilevazione e misura. Il Titolare comunicherà con richiesta scritta all'indirizzo del Responsabile l'effettuazione dell'audit, con preavviso di una settimana.

Comunicare al Titolare il nome ed i dati del proprio "Responsabile della protezione dei dati" (DPO), qualora, in ragione dell'attività svolta, ne abbia designato uno conformemente all'articolo 37 del Regolamento UE; il Responsabile della protezione dei dati personali (DPO) del Fornitore/Responsabile collabora e si tiene in costante contatto con il Responsabile della protezione dei dati (DPO) del Titolare

Comunicare al Titolare, al DPO e al Security Manager il nome e i riferimenti di contatto del proprio Responsabile della sicurezza IT,

Mettere in atto gli interventi necessari qualora l'attività di monitoraggio e controllo mettesse in evidenza punti di debolezza nelle misure e nelle tecniche adottate o qualora durante l'esecuzione del Contratto, la normativa in materia di Trattamento dei Dati Personali generi nuovi requisiti (ivi incluse nuove misure di natura fisica, logica, tecnica, organizzativa, in materia di sicurezza o trattamento dei dati personali), il Responsabile del trattamento si impegna a collaborare - nei limiti delle proprie competenze tecniche, organizzative e delle proprie risorse - con il Titolare affinché siano sviluppate, adottate e implementate misure correttive di adeguamento ai nuovi requisiti;

[solo nel caso della presenza di sub-responsabili]

Nel caso in cui per le prestazioni affidate dal Titolare al Responsabile, quest'ultimo ritenga di avvalersi di ulteriori soggetti, è obbligato a nominarli quali sub-responsabili del trattamento, assicurandosi che il sub-responsabile presenti garanzie sufficienti in termini di competenza e conoscenza specialistica, affidabilità e risorse per l'adozione di misure tecniche e organizzative

appropriate di modo che il trattamento dei dati risponda ai principi e alle esigenze del GDPR, e deve:

1. sottoporre a preventiva autorizzazione scritta e specifica del Titolare qualsiasi affidamento di trattamenti ad ulteriore responsabile (cd. "sub-responsabile");
2. far rispettare obblighi analoghi a quelli forniti dal Titolare al Responsabile del trattamento, riportati in uno specifico contratto o atto di nomina. Qualora il sub-responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile conserva nei confronti del Titolare l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi del sub-responsabile
3. [solo nel caso in cui il Responsabile abbia già identificato il sub Responsabile] far adottare agli eventuali sub-responsabili, idonee e preventive misure di sicurezza tecniche ed organizzative appropriate, atte ad eliminare o, comunque, a ridurre al minimo qualsiasi violazione, rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 32 del GDPR,

I trattamenti affidati dal Responsabile al sub responsabile riguardano:

[

Descrizione sintetica dei trattamenti, descrivendo:

. le operazioni di trattamento

. la tipologia di dati trattati (dati comuni (es. anagrafici e di contatto, ecc...); dati sensibili (es. dati sanitari, genetici, biometrici, dati giudiziari ecc...))

. le categorie e numerosità degli interessati

. altro

ART 2 - Penali

Nel caso in cui il Responsabile agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni del Titolare oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento risponde del danno causato agli "interessati". In tal caso, il Titolare potrà risolvere il contratto/convenzione, salvo il risarcimento del maggior danno.

Data

Firme

per il titolare ARPAT

per il Responsabile Ditta

DENOMINAZIONE IMPRESA

Descrizione di quanto richiesto				
Colonna A		Colonna B	Colonna C	Colonna D
Descrizione di quanto richiesto		Quantità	Prezzo Unitario	Totale
1	Interventi di emergenza on site	48		€ 0,00
2	Interventi di emergenza in remoto	48		€ 0,00
3	Interventi di programmati on site	80		€ 0,00
4	Interventi di programmati in remoto	440		€ 0,00
PREZZO COMPLESSIVO OFFERTO in Euro IVA ESCLUSA			€ 0,00	
COSTO COMPLESSIVO PER IL PERSONALE in Euro				

Il concorrente deve:

- compilare solo le caselle con sfondo bianco (colonna C);
- indicare, nella colonna C, il prezzo unitario al netto di IVA, comprensivo del costo totale per il personale;

La somma dei totali relativi alla "colonna D" determina il prezzo complessivo offerto che dovrà essere riportato nell'offerta economica.

Affidamento diretto di un accordo quadro con unico operatore(ex art. 54, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016) per la regolamentazione degli appalti attuativi dei servizi di supporto tecnico su CMS Plone per la durata di quattro anni - CIG:

**SCHEDA DI RILEVAZIONE DEI REQUISITI DI
CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE
ex art. 83 del D.Lgs. 50/2016**

IL SOTTOSCRITTO _____ NATO A _____

IL _____, NELLA SUA QUALITÀ DI _____

(*eventualmente*) giusta PROCURA GENERALE/SPECIALE n. rep. _____ del _____

AUTORIZZATO A RAPPRESENTARE LEGALMENTE IL SEGUENTE SOGGETTO:

_____ /

AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 DEL DPR 445/2000,

CONSAPEVOLE DELLA RESPONSABILITÀ PENALE CUI PUÒ ANDARE INCONTRO NEL CASO DI AFFERMAZIONI MENDACI E DELLE RELATIVE SANZIONI PENALI DI CUI ALL'ART. 76 DEL DPR 445/2000

**DICHIARA CHE L'IMPRESA E' IN POSSESSO DEI SEGUENTI
REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE
(ex art. 83 del D.Lgs. 50/2016)**

- disponibilità, per tutta la durata dell'accordo quadro (4 anni), di **almeno due unità di personale aventi vincolo contrattuale di qualunque natura**, col profilo sistemista/consulente senior, in possesso dei seguenti requisiti:
 - A. ciascuno di loro esperienza continuativa, di almeno 4 anni, su CMS Plone e nel ruolo di sistemista/consulente senior negli ultimi 5 anni in attività che riguardano l'utilizzo, la configurazione, l'installazione, lo sviluppo su Plone e l'integrazione con altri sistemi/tecnologie;
 - B. possesso, nel loro insieme, di esperienza di lavoro nelle seguenti attività/tecnologie:
 - migrazione di siti Plone (da versione 3 o precedente a versione 5);
 - integrazione di Plone con RDBMS (Oracle, PostgreSQL, ecc.);
 - integrazione di Plone con sistema di autenticazione basato su open Ldap e Active Directory con tecnologia crittografata (autenticazione tramite open Ldap esterno e Active Directory);
 - integrazioni con i server OpenERP/Odoo;
 - integrazione di Plone con altri sistemi applicativi mediante webservice;
 - conoscenza di sistemi Server Linux distribuzione Redhat / Centos a livello di amministratore di sistema (Nota: questo requisito può essere soddisfatto anche mettendo a disposizione un terzo tecnico che abbia solo queste competenze e che quindi sia privo di alte competenze specialistiche su Plone);
 - conoscenza dei principali Database SQL, tra cui almeno Oracle o PostgreSQL.

indicare nome e cognome e tipologia di vincolo contrattuale esistente con l'operatore economico:

1) Nome e cognome:

Esperienze lavorative nelle attività/tecnologie di cui ai precedenti punti A) e B):
.....
.....;

Tipologia di vincolo contrattuale esistente con l'operatore economico (contratto a tempo indeterminato, a tempo determinato, a progetto, di natura professionale, etc):

Durata di tale contratto:

2) Nome e cognome:

Esperienze lavorative nelle attività/tecnologie di cui ai precedenti punti A) e B):
.....
.....;

Tipologia di vincolo contrattuale esistente con l'operatore economico (contratto a tempo indeterminato, a tempo determinato, a progetto, di natura professionale, etc):

Durata di tale contratto:

Data: _____

Firmato digitale